

278.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Annunzio)	6794	(Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	6751
Documenti ministeriali (Trasmissione)	6794	6761, 6763, 6767, 6773, 6775	
Missioni vevoli nella seduta del 24 novembre 1993	6793	6777, 6781, 6784, 6786	
Mozione, Interpellanze ed interrogazioni (Annunzio)	6795	(Ordini del giorno)	6787
Nomina ministeriale (Comunicazione)	6795	Proposte di legge:	
Progetto di legge S. 408-867-1088-1028-1261 (approvato dal Senato) n. 2967:		(Adesione di deputati)	6794
(Articoli)	6749, 6760, 6762, 6765	(Annunzio)	6793
6772, 6774, 6776, 6779, 6783, 6785		(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	6794
		(Ritiro)	6794
		Proposte di legge costituzionale (Annunzio) .	6793
		Richiesta ministeriale di parere parlamentare	6795

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PROGETTI DI LEGGE: S. 408, 867, 1088, 1028, 1261 — SENATORI BORRONI ED ALTRI; COPPI; DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL GOVERNO; COVIELLO ED ALTRI; GIBERTONI E OTTAVIANI — RIORDINAMENTO DELLE COMPETENZE REGIONALI E STATALI IN MATERIA AGRICOLA E FORESTALE E ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI (APPROVATO DAL SENATO) (2967);

PATUELLI — RIORDINAMENTO DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE (863);

FELISSARI ED ALTRI — ORDINAMENTO DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELL'ALIMENTAZIONE (1030);

FERRI ED ALTRI — RIFORMA DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE (1876);

TASSI — RIORDINAMENTO DELLE COMPETENZE DELLO STATO IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE (2736);

CAVERI — ATTRIBUZIONE ALLE REGIONI DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE (2923);

ANGHINONI ED ALTRI — RIORDINAMENTO DELLE COMPETENZE REGIONALI E STATALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE ED ISTITUZIONE DEL DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGROALIMENTARI E FORESTALI PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (2971);

ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è soppresso.

2. Sono di competenza delle regioni tutte le funzioni in materia di agricoltura e foreste, di acquacoltura e agriturismo, nonché le funzioni relative alla conservazione e allo sviluppo del territorio rurale, ad esclusione di quelle attribuite dalla presente legge al Ministero di cui all'articolo 2, comma 1.

3. Con apposite norme di attuazione, nel rispetto dei relativi statuti, saranno trasferite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni e competenze di cui al comma 2.

4. Le regioni concorrono all'elaborazione e all'attuazione della politica nazionale e comunitaria nelle materie oggetto della presente legge con le modalità e le procedure stabilite dalla legge stessa.

ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. È istituito il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sono di seguito rispettivamente denominati « Ministero » e « Ministro ».

2. Il Ministero succede in tutti i rapporti attivi e passivi, non attribuiti alle singole regioni, ivi compresi quelli finanziari, facenti capo al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3. Il Ministero, nelle materie relative alle risorse agricole, forestali, agroalimentari ed agroindustriali, alla economia contrattuale di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, ai mercati agricolo e alimentare, all'acquacoltura e alla pesca marittima nei limiti di cui al comma 4, lettera a), nonché alle competenze statali in materia di usi civici, svolge le seguenti funzioni:

a) cura delle relazioni internazionali e partecipazione alla redazione di accordi internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri;

b) attività necessarie ad assicurare la partecipazione dell'Italia all'elaborazione delle politiche comunitarie, tenendo conto delle linee di politica agricola individuate dal Comitato di cui al comma 6;

c) predisposizione di atti e svolgimento di attività generali necessari per l'attuazione delle determinazioni e dei provvedimenti comunitari, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

d) definizione delle politiche nazionali, ivi compresa la programmazione e le attività di indirizzo e coordinamento nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di informazioni e di dati;

e) attività previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, ferme restando le competenze attribuite al Ministro dell'ambiente ai sensi della stessa legge n. 157 e le competenze delle regioni stabilite dal-

l'articolo 117 della Costituzione e dalle successive norme di applicazione.

4. Sono trasferite al Ministero, nei limiti di cui al comma 3, le seguenti funzioni:

a) in materia di acquacoltura e in materia di pesca marittima, quelle di competenza del Ministero della marina mercantile relative alle leggi 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, 28 agosto 1989, n. 302, 5 febbraio 1992, n. 72;

b) in materia di produzione dei prodotti elencati nell'Allegato II del Trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE), escluse le specifiche funzioni di natura industriale relative ai prodotti stessi, che rimangono di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; è altresì attribuita al Ministero la vigilanza sull'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, istituito con legge 13 giugno 1935, n. 1453, e successive modificazioni ed integrazioni, e sulle società ed istituti collegati;

c) in materia veterinaria, nei limiti di cui all'articolo 3;

d) in materia di opere irrigue di rilevanza nazionale e di valorizzazione della produzione agricola, già esercitate dal Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione della previsione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed agli articoli 7, 9 e 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, fatte salve le determinazioni in ordine alle relative strutture ed al personale connesso, da adottare in sede di attuazione complessiva dello stesso articolo 3 della citata legge n. 488 del 1992.

5. La Ragioneria centrale esistente presso il soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con il relativo contin-

gente di personale, esercita le proprie attribuzioni istituzionali presso il Ministero.

6. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica agricola, alimentare e forestale nazionale, nonché per l'individuazione delle linee di politica agricola da sostenere in sede comunitaria ed internazionale, per l'individuazione dei criteri generali e delle modalità attuative per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è istituito il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali. Il Comitato è presieduto dal Ministro ed è composto dai presidenti delle regioni e delle province autonome o da loro delegati. Alle riunioni del Comitato sono invitati il Ministro per gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie e, per quanto attiene all'articolo 5, comma 5, lettera a), anche il Ministro dell'ambiente. Il Comitato concerta, tra l'altro, interventi con particolare riferimento: agli interventi per la regolazione del mercato agricolo; alle attività di ricerca e di informazione connesse alla programmazione nazionale della produzione agricola e forestale; alla valorizzazione e al controllo di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, ivi compresi quelli inerenti ai materiali di propagazione delle specie vegetali e relative certificazioni; alla raccolta, adduzione e distribuzione primaria delle acque irrigue; al Fondo di solidarietà nazionale; alle associazioni ed unioni nazionali dei produttori agricoli; alle associazioni di categoria dell'industria agroalimentare; alla cooperazione agroindustriale e alimentare; all'ordinamento e alla tenuta dei registri di varietà e dei libri genealogici, nonché ai relativi controlli funzionali; alla regolazione in materia fitosanitaria; alla omologazione e certificazione dei prototipi delle macchine agricole; alla regolazione delle sementi e dei fertilizzanti.

7. Il Comitato cura, altresì, l'informazione, la consultazione ed il raccordo tra il Ministero, le regioni e le province autonome su tutte le materie previste dalla presente legge, assicurando il contributo delle regioni e delle province medesime alla elaborazione ed attuazione della politica agricola comune (PAC).

8. Con regolamento, da adottarsi dal Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno definiti l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato.

9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, d'intesa con il Comitato, indica le funzioni che possono essere attribuite alle regioni e province autonome, relativamente alle materie di cui al comma 4, lettere a), b), c) e d).

10. Per effetto dell'applicazione dell'articolo 1, a partire dall'anno 1994, la quota di risorse finanziarie da attribuire al Ministero per gli interventi nelle materie di sua competenza, previste dalle leggi 8 novembre 1986, n. 752, e 10 luglio 1991, n. 201, e dalle successive leggi di programmazione, per i settori oggetto della presente legge, non può essere superiore al 20 per cento.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

1. È trasferito alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative nella materia di cui all'articolo 1, comma 1, esercitate ai sensi della legislazione vigente dal soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ivi compreso l'Ispettorato centrale repressione frodi, nonché da altri Ministeri.

2. Sono abrogate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché tutte le altre

disposizioni incompatibili con la presente legge.

3. Per l'esercizio delle funzioni di livello nazionale nelle materie di cui all'articolo 1, comma 1, previste dalla presente legge è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il « Dipartimento per il coordinamento delle politiche agroalimentari » (DIPAA) al quale è preposto un Ministro nominato ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e che assume la denominazione di « Ministro per il coordinamento delle politiche agroalimentari ».

4. Al Dipartimento sono altresì trasferite le competenze in materia di protezione della fauna e per il prelievo venatorio, nonché di pesca nelle acque interne, attribuite dalla normativa vigente al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

5. Il Dipartimento si avvale delle strutture e del personale specificati nel relativo ordinamento, cui si provvede con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, e previo parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia, nonché della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il Governo procede comunque qualora tale parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta. In tale ordinamento sono indicati i servizi necessari per la gestione delle competenze del Dipartimento, nonché la dotazione organica e le relative modalità per la copertura dei posti.

2. 1.

Caveri.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento per il coordinamento delle politiche agroalimentari al quale è preposto un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio a norma della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Conseguentemente, sostituire la parola: Ministero, ovunque ricorra, con la seguente: Dipartimento.

2. 2.

Goracci, Barzanti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per il coordinamento delle politiche agroalimentari e forestali, di seguito denominato « Dipartimento », al quale è preposto un Ministro munito di delega speciale del Presidente del Consiglio dei ministri, che partecipa alle sedute del Consiglio dei ministri limitatamente alla trattazione delle materie di sua competenza.

2. 3.

Anghinoni, Comino, Conca, Magistroni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: delle risorse agricole, alimentari e forestali con le seguenti: per la politica rurale e per la cooperazione agricola e forestale.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: delle risorse agricole, alimentari e forestali, ovunque ricorrano, con le seguenti: per la politica rurale e per la cooperazione agricola e forestale.

2. 4.

Caveri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: delle risorse agricole, alimentari e forestali con le seguenti: per la forestazione e la politica agricola.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: delle risorse agricole, alimentari e forestali, ovunque ricorrano, con le seguenti: per la forestazione e la politica agricola.

2. 5.

Caveri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: delle risorse agricole, alimentari e forestali con le seguenti: per il coordinamento delle politiche agroalimentari e forestali.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: delle risorse agricole, alimentari e forestali, ovunque ricorrano, con le seguenti: per il coordinamento delle politiche agroalimentari e forestali.

2. 6.

Caveri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: delle risorse agricole, alimentari e forestali con le seguenti: delle risorse agroalimentari, forestali e per la nutrizione.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: delle risorse agricole, alimentari e forestali ovunque ricorrano, con le seguenti: delle risorse agroalimentari, forestali e per la nutrizione.

2. 7.

Caveri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: delle risorse con le seguenti: per le politiche.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: delle risorse, ovunque ricorrano, con le seguenti: per le politiche.

2. 8.

Caveri.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il dipartimento è organizzato nelle seguenti Divisioni:

a) Divisione affari regionali, gestione risorse e coordinamento rapporti con la Commissione del Parlamento europeo;

b) Divisione interventi di mercato;

c) Divisione orientamento della produzione, programmazione alimentare, sperimentazione e controllo fitosanitario;

d) Divisione statistiche, banche dati e divulgazione;

e) Divisione veterinaria;

f) Divisione repressione frodi;

g) Divisione tutela ed incremento dell'ambiente rurale e del patrimonio forestale;

h) Divisione coordinamento con l'industria alimentare e agrozootecnica;

i) Divisione ragioneria.

2. 9.

Anghinoni, Magistroni, Conca, Comino.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Dipartimento si avvale delle strutture e del personale indicati in apposito regolamento da emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il regolamento è comunque emanato qualora tale parere non sia stato espresso entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di regolamento.

2. 10.

Comino, Conca, Magistroni, Anghinoni.

Al comma 2, dopo le parole: non attribuiti inserire le seguenti: dalle leggi vigenti.

2. 11.

Caveri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ; il Corpo forestale dello Stato viene regionalizzato.

2. 12.

Caveri.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Nel regolamento di cui al comma 2, sono indicati i servizi necessari per la gestione delle competenze del Dipartimento, nonché la dotazione organica e le modalità per la copertura dei relativi posti.

2. 13.

Conca, Anghinoni, Comino, Magistroni.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Il Dipartimento agisce in conformità ai principi enunciati nei regolamenti (CEE) 2058/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e 4253/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 al fine di attuare un rapporto di partecipazione tra Comunità europea, Stato e regioni.

2. 14.

Comino, Conca, Magistroni, Anghinoni.

Al comma 3, all'alinea, sostituire la parola: Ministero con la seguente: Dipartimento.

2. 15.

Comino, Conca, Magistroni, Anghinoni.

Al comma 3, all'alinea, sopprimere le parole: nonché alle competenze statali in materia di usi civici.

2. 16.

Caveri.

Al comma 3, all'alinea, dopo le parole: usi civici inserire le seguenti: e di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, e successive modificazioni.

2. 54.

La Commissione.

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: accordi inserire le seguenti: e convenzioni.

2. 17.

Caveri.

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e le possibilità di cooperazione transfrontaliera delle regioni.

2. 18.

Caveri.

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: necessarie inserire le seguenti: ed utili.

2. 19.

Caveri.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: dell'Italia con le seguenti: della Repubblica italiana.

2. 20.

Caveri.

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e le competenze delle regioni.

2. 21.

Caveri.

Al comma 3, sopprimere le lettere d) ed e).

2. 22.

Conca, Comino, Anghinoni, Magistroni.

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) definizione delle politiche nazionali, individuate dal Comitato di cui al comma 6, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di informazioni e di dati.

2. 23.

Anghinoni, Magistroni, Conca, Comino.

Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole: e le attività di indirizzo e coordinamento nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. 24.

Caveri.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

2. 25.

Anghinoni, Magistroni, Conca, Comino.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

3-bis. Le attività previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono trasferite al Ministero dell'ambiente, ferme restando le competenze delle regioni stabilite dall'articolo 117 della Costituzione e dalle successive norme di applicazione. È conseguentemente trasferito al Ministero dell'ambiente l'INFS con il relativo personale e dotazioni finanziarie.

2. 48.

Pratesi.

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) interventi di esclusivo interesse nazionale nelle materie e con le procedure di cui al comma 6.

2. 49.

Torchio.

Al comma 4, all'alinea, sostituire la parola: Ministero con la seguente: Dipartimento.

2. 26.

Conca, Comino, Magistrone, Anghinoni.

Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: avvalendosi all'uopo delle Capitanerie di porto, nonché quelle di vigilanza sull'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare — ICRAM.

2. 55.

La Commissione.

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole da: è altresì fino alla fine della lettera.

* 2. 27.

Conca, Comino, Magistrone, Anghinoni.

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole da: è altresì fino alla fine della lettera.

* 2. 58.

Tattarini, Nardone.

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: e sulle società ed istituti collegati.

2. 28.

Conca, Comino, Magistrone, Anghinoni.

Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: ; entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, provvederà al riordino dell'Ente nazionale cellulosa e carta e delle società controllate, definendo le funzioni e le finalità pubbliche dell'Ente.

2. 29.

Muzio, Goracci, Barzanti.

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

* 2. 30.

Caveri.

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

* 2. 31.

Conca, Comino, Magistrone, Anghinoni.

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

2. 32.

Goracci, Barzanti.

Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: irrigue di rilevanza nazionale e di valorizzazione della produzione agricola con le seguenti: di raccolta, adduzione e distribuzione primaria delle acque irrigue di rilevanza nazionale, ivi comprese quelle.

2. 56.

La Commissione.

Sopprimere il comma 5.

2. 33.

Conca, Comino, Magistrone, Anghinoni.

Sostituire i commi 6, 7 e 8 con i seguenti:

6. Nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito il « Comitato permanente per il coordinamento delle politiche agro-alimentari » (COPAA).

7. Il Comitato è presieduto dal Ministro per il coordinamento delle politiche agro-alimentari ed è composto dai presidenti delle regioni e delle province autonome.

8. Alle riunioni del Comitato partecipa il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali. Il Ministro per il coordinamento delle politiche agro-alimentari può altresì invitare alle riunioni del Comitato altri Ministri interessati agli argomenti iscritti dall'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.

8-bis. Ferme restando le prerogative del Governo della Repubblica, il Comitato concorre:

a) alla determinazione degli obiettivi di programmazione agro-alimentare nazionale;

b) all'elaborazione degli atti comunitari che riguardano le materie di cui all'articolo 1, comma 1, ed alla definizione degli eventuali indirizzi generali sulle modalità attuative;

c) all'elaborazione dei criteri relativi all'esercizio delle funzioni statali di coordinamento generale.

8-ter. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta del Ministro per il coordinamento delle politiche agro-alimentari ovvero di almeno cinque presidenti di regioni o province autonome, può demandare la trattazione di determinate questioni alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8-quater. Il Comitato si riunisce, di norma, almeno due volte al mese.

8-quinquies. I componenti del Comitato ed i relativi esperti possono far parte delle delegazioni nazionali che partecipano agli organismi comunitari ed internazionali, secondo i rispettivi ordinamenti.

8-sexies. Il Comitato è assistito da un Gruppo tecnico composto da almeno sei dirigenti statali e sei dirigenti regionali, esperti in materia agro-alimentare, con il compito di prepararne le riunioni e di assicurarne il supporto tecnico.

8-septies. I componenti del Gruppo tecnico sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche agro-alimentari, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8-octies. Il Comitato dispone di una segreteria, nell'ambito della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche agro-alimentari e con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali.

8-nonies. Il decreto di cui al comma 8-octies. deve prevedere l'inclusione, nel contingente della segreteria, di personale delle regioni o delle province autonome il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province autonome di provenienza.

8-decies. La sessione comunitaria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è convocata almeno ogni tre mesi.

8-undecies. La notifica agli organismi comunitari, ai sensi dell'articolo 93 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE), ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, dei progetti di aiuto alle regioni nelle materie di cui all'articolo 1, comma 1, è effettuata dagli organi regionali competenti a norma dei rispettivi ordinamenti, dandone comunicazione al Dipartimento per il coordinamento delle politiche agro-alimentari ed al Ministero degli affari esteri per il successivo inoltro alla Rappresentanza permanente d'Italia presso le Comunità europee (ITALRAP) a Bruxelles.

8-duodecies. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sulla base delle relazioni delle regioni, predispose la relazione sullo stato della programmazione e dell'attuazione delle politiche agro-alimentari che il Governo presenta annualmente al Parlamento.

2. 34.

Caveri.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: Ministro con le seguenti: Presidente del Consiglio dei ministri o suo delegato.

2. 35.

Goracci, Barzanti.

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché dai rappresentanti nazionali e regionali delle organizzazioni di categoria del settore agricolo.

2. 59.

Agostinacchio, Patarino, Valensise.

Al comma 6, sostituire il quarto periodo con il seguente: Il Comitato elabora:

a) gli obiettivi di programmazione agro-alimentare nazionale;

b) le proposte di iniziative comunitarie che riguardano la materia di cui all'articolo 1, comma 1, definendo eventuali indirizzi generali relativi alla loro attuazione;

c) i criteri relativi all'esercizio delle funzioni statali di coordinamento generale con particolare riferimento a:

1) valorizzazione e controllo di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

2) programmi di intervento inerenti ai materiali di propagazione delle specie vegetali e relative certificazioni;

3) ordinamento e tenuta dei registri di varietà e dei libri genealogici, nonché ai relativi controlli funzionali;

4) regolazione in materia fitosanitaria;

5) omologazione e certificazione dei prototipi delle macchine agricole;

6) regolazione delle sementi e dei fertilizzanti.

2. 36.

Comino, Conca, Magistrone, Anghinoni.

Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole da: concerta fino a: interventi per la con le seguenti: concerta, tra l'altro, criteri ed indirizzi per interventi con particolare riferimento: alla.

2. 57.

La Commissione.

Al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: alle associazioni di categoria dell'industria agro-alimentare inserire le seguenti: ed a quelle della commercializzazione dei prodotti agro-alimentari.

2. 37.

Cancian, Iodice, Sapienza, Torchio, Wilmo Ferrari, Perani.

Al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: alle associazioni di categoria dell'industria agro-alimentare, inserire le seguenti: alle associazioni di categoria per la commercializzazione dei prodotti agroalimentari.

* **2. 38.**

Marcucci.

Al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: alle associazioni di categoria dell'industria agro-alimentare, inserire le seguenti: alle associazioni di categoria per la commercializzazione dei prodotti agro-alimentari.

* **2. 39.**

Anghinoni, Magistrone, Conca, Comino.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Presso il Comitato è costituita una segreteria tecnica mista Stato-regioni e province autonome il cui coordinamento è affidato ogni semestre alternativamente ad un funzionario del Ministero e ad un funzionario designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.

2. 51.

Abaterusso, Felissari, Nardone, Tattarini, Oliverio, Montecchi, Visani, Staniscia.

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

8. Il Comitato dispone:

a) di una segreteria centrale;

b) di una segreteria permanente presso la Commissione delle Comunità

europee, a Bruxelles, con compiti preminenti di collegamento, informazione, raccolta e trasmissione dati, di supporto a delegazioni regionali per mantenere rapporti con rappresentanze di altri Paesi. Essa informa il Comitato su ogni iniziativa di cui venga a conoscenza e che possa essere di interesse per i suoi lavori e mantiene contatti con gli uffici competenti del Parlamento europeo;

c) di un gruppo permanente di funzionari qualificati, designati a partecipare, secondo le proprie specializzazioni, ai lavori dei comitati di gestione della Comunità europea in qualità di assistenti ai rappresentanti governativi. La presenza di questi funzionari, ognuno per la propria specialità, deve essere continuativa senza rotazioni, fatti salvi i casi di forza maggiore.

8-bis. Le strutture di cui al comma 8 sono organizzate secondo le modalità indicate con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche agro-alimentari e con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali.

2. 40.

Anghinoni, Conca, Magistrone, Comino.

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

8. Il Comitato dispone:

a) di una segreteria centrale;

b) di una segreteria permanente presso la Commissione delle Comunità europee, a Bruxelles, con compiti preminenti di collegamento, informazione, raccolta e trasmissione dati, di supporto a delegazioni regionali per mantenere rapporti con rappresentanze di altri Paesi. Essa informa il Comitato su ogni iniziativa di cui venga a conoscenza e che possa essere di interesse per i suoi lavori e mantiene contatti con gli uffici competenti del Parlamento europeo;

c) di un gruppo permanente di funzionari qualificati, designati a partecipare, secondo le proprie specializzazioni, ai lavori dei comitati di gestione della Comunità europea in qualità di assistenti ai rappresentanti governativi. La presenza di questi funzionari, ognuno, per la propria specialità, deve essere continuativa senza rotazioni, fatti salvi i casi di forza maggiore.

8-bis. Le strutture di cui al comma 8 sono inserite nell'ambito della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalità indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche agro-alimentari e con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali.

2. 41.

Comino, Anghinoni, Conca, Magistrone.

Al comma 8, dopo le parole: da adottarsi inserire le seguenti: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 52.

Nardone, Felissari, Tattarini, Oliverio, Montecchi, Visani, Staniscia, Abaterusso.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Il decreto di cui al comma 8 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui trattamento economico resta a carico degli enti di provenienza. La sessione comunitaria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è convocata almeno ogni tre mesi. La notifica agli organismi comunitari ai

sensi dell'articolo 93 del trattato istitutivo della Comunità economica europea dei progetti d'aiuto alle regioni nelle materie di cui all'articolo 1, è effettuata dagli organi delle regioni competenti a norma dei rispettivi statuti, dandone preventiva comunicazione al Dipartimento.

2. 42.

Comino, Conca, Magistroni, Anghinoni.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Il Dipartimento, per far fronte ai compiti previsti dalla presente legge, è organizzato nelle seguenti Divisioni:

a) Divisione affari regionali, gestione risorse e coordinamento rapporti con la Commissione del Parlamento europeo;

b) Divisione interventi di mercato;

c) Divisione orientamento della produzione, programmazione alimentare, sperimentazione e controllo fitosanitario;

d) Divisione statistiche, banche dati e divulgazione;

e) Divisione veterinaria;

f) Divisione repressione frodi;

g) Divisione tutela ed incremento dell'ambiente rurale e del patrimonio forestale;

h) Divisione coordinamento con l'industria alimentare e agrozootecnica;

i) Divisione ragioneria.

2. 43.

Comino, Conca, Magistroni, Anghinoni.

Sopprimere il comma 9.

2. 44.

Comino, Conca, Magistroni, Anghinoni.

Al comma 9, sostituire le parole: il Ministro con le seguenti: il Presidente del Consiglio dei ministri.

2. 45.

Caveri.

Al comma 9, sostituire le parole: possono essere attribuite con le seguenti: sono attribuite.

2. 53.

Montecchi, Nardone, Felissari, Tattarini, Oliverio, Visani, Staniscia, Abaterusso.

Sopprimere il comma 10.

2. 46.

Goracci, Barzanti.

Al comma 10, dopo le parole: leggi di programmazione inserire le seguenti: che entreranno in vigore e da tutte le altre leggi connesse e valide.

2. 47.

Caveri.

ARTICOLO 3 DEL PROGETTO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIO-
NE IDENTICO A QUELLO APPRO-
VATO DAL SENATO

ART. 3.

1. Ferme restando le competenze del Ministero della sanità in materia veterinaria, è istituito, presso il Ministero, il Comitato permanente per la veterinaria e la zootecnia composto dal Ministro e dal Ministro della sanità o loro delegati che, a turno, lo presiedono, da tre rappresentanti per ciascuno dei due Ministeri, nominati dai rispettivi Ministri, e da tre presidenti di regione o di provincia autonoma designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, o da loro delegati.

2. Il Comitato:

a) verifica l'attuazione della normativa nazionale e comunitaria;

b) propone ai Ministeri interessati l'adozione di norme nelle materie veterinaria e zootecnica;

c) definisce le modalità di partecipazione del Governo al Consiglio dei ministri dell'agricoltura della Comunità economica europea, in materia veterinaria e zootecnica.

3. Con uno o più decreti del Ministro e del Ministro della sanità sono stabilite le modalità di funzionamento del Comitato, nonché le procedure per l'interazione dei rispettivi sistemi informatici e per la creazione di una banca-dati comune.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 3.

Sopprimerlo.

* 3. 1.

Caveri.

Sopprimerlo.

* 3. 2.

Goracci, Barzanti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. Ferme restando le competenze del Ministero della sanità in materia veterinaria, il Comitato di cui all'articolo 2, comma 6, integrato dal Ministro della sanità o da suo delegato:

a) verifica l'attuazione della normativa nazionale e comunitaria;

b) propone ai Ministeri interessati l'adozione di norme nella materia veterinaria e zootecnica;

c) definisce le modalità di partecipazione del Governo al Consiglio dei ministri dell'agricoltura della Comunità europea, in materia veterinaria e zootecnica.

2. Con uno o più decreti del Ministro e del Ministro della sanità sono stabilite le modalità di funzionamento del Comitato integrato, nonché le procedure per l'integrazione dei rispettivi sistemi informatici e per la creazione di una banca-dati comune.

3. 4.

Vigneri, Alfonsina Rinaldi, Nardone, Tattarini, Felissari.

Sopprimere il comma 1.

3. 3.

Goracci, Barzanti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché dai rappresentanti nazionali e regionali delle organizzazioni di categoria del settore agricolo.

3. 5.

Agostinacchio, Patarino, Valensise.

ARTICOLO 4 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

1. È istituito, presso il Ministero, il Comitato permanente di servizi per la trasformazione industriale di prodotti agricoli e forestali, composto dal Ministro e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o loro delegati che, a turno, lo presiedono e da tre rappresentanti per ciascuno dei due Ministeri nominati dai rispettivi Ministri.

2. Il Comitato ha lo scopo di coordinare l'attività del Ministero e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel settore della trasforma-

zione industriale dei prodotti agricoli e forestali e, in particolare:

a) verifica l'attuazione della normativa nazionale e comunitaria;

b) propone ai Ministeri interessati l'adozione di norme nelle materie di competenza inerenti la trasformazione industriale dei prodotti agricoli e forestali;

c) cura la preparazione degli incontri comunitari, con particolare riguardo alle deliberazioni del Consiglio dei ministri dell'agricoltura della Comunità economica europea in materia di trasformazione industriale dei prodotti agricoli e forestali.

3. Con uno o più decreti del Ministro e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabilite le modalità di funzionamento del Comitato.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 4.

Sopprimerlo.

* 4. 1.

Goracci, Barzanti.

Sopprimerlo.

* 4. 2.

Caveri.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. Il Comitato di cui all'articolo 2, comma 6, integrato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha lo scopo di coordinare l'attività del Ministero e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel settore della trasformazione industriale dei prodotti agricoli e forestali e, in particolare:

a) verifica l'attuazione della normativa nazionale e comunitaria;

b) propone ai Ministeri interessati l'adozione di norme nelle materie inerenti la trasformazione industriale dei prodotti agricoli e forestali;

c) cura la preparazione degli incontri comunitari, con particolare riguardo alle deliberazioni del Consiglio dei ministri dell'agricoltura della Comunità europea, in materia di trasformazione industriale dei prodotti agricoli e forestali.

2. Con uno o più decreti del Ministro e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabilite le modalità di funzionamento del Comitato.

4. 5.

Vigneri, Alfonsina Rinaldi, Nardone, Tattarini, Felissari.

Sopprimere il comma 1.

4. 3.

Goracci, Barzanti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È istituito, presso il Dipartimento, il Comitato permanente di servizi per la trasformazione industriale di prodotti agricoli e forestali, composto dal Ministro, che lo presiede, e da sette presidenti di regione o di provincia autonoma designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, o da loro delegati, sulla base del criterio della rappresentatività in ragione della produzione lorda vendibile in rapporto a quella nazionale.

4. 4.

Anghinoni, Magistrone, Comino, Conca.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e dai rappresentanti nazionali e regionali delle organizzazioni di categoria del settore agricolo.

4. 6.

Agostinacchio, Patarino, Valensise.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto l'organizzazione ed il funzionamento dei commissariati agli usi civici, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riaffermazione della natura giurisdizionale dei commissariati agli usi civici e loro inserimento a tutti gli effetti nell'organizzazione della magistratura ordinaria quali uffici giudiziari specializzati posti sotto la vigilanza del presidente

della Corte d'appello del capoluogo presso il quale sono istituiti;

b) assegnazione al Ministro di grazia e giustizia, ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, delle attribuzioni relative all'organizzazione e al funzionamento dei relativi servizi;

c) esclusione, in capo al commissario-giudice, del potere di promuovere d'ufficio i giudizi di sua competenza e istituzione, presso ciascun commissariato agli usi civici, dell'ufficio del pubblico ministero;

d) revisione delle circoscrizioni degli uffici commissariali secondo criteri che, tenuto conto del contenzioso esistente e della consistenza dei demani, garantiscano la razionalità ed economicità dell'assegnazione a detti uffici di almeno due magistrati in organico e con funzioni esclusive, dei quali uno con funzioni di pubblico ministero;

e) determinazione delle piante organiche del personale di cancelleria e ausiliario da assegnare a ciascun ufficio commissariale;

f) previsione di criteri oggettivi e predeterminati per la sostituzione dei commissari in caso di astensione o ricusazione dei medesimi;

g) mantenimento al commissario-giudice della competenza a dichiarare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la pronuncia delle legittimazioni di cui all'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici, ferma la competenza ad emanare il decreto di legittimazione in capo al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Sino all'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 1, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia dettate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici.

4. 01.

Senese, Nardone, Tattarini.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

1. Le competenze in materia di commissariati agli usi civici esercitate dal soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono trasferite al Ministero di grazia e giustizia, in attesa del riordino generale della materia degli usi civici.

4. 02.

La Commissione.

ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

1. Il Governo, con uno o più regolamenti, da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, procede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a:

a) definire l'organizzazione degli uffici del Ministero, e distribuire, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'organico del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste tra Ministero e regioni in relazione alle funzioni assegnate a tali amministrazioni;

b) riordinare o sopprimere gli organi consultivi;

c) riordinare o sopprimere gli enti dipendenti dal Ministero prevedendo, d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 2, comma 6, anche la possibilità di trasferirne le funzioni alle regioni.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) l'organizzazione degli uffici del Ministero deve essere tale da garantire il coordinato svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2. In particolare deve essere assicurato lo stretto collegamento tra attività di partecipazione all'elaborazione delle politiche comunitarie ed attività di

elaborazione delle politiche nazionali. Le funzioni di tutela delle indicazioni geografiche e di protezione della denominazione di origine e di attestazione di specialità relative ai prodotti agroalimentari sono attribuite ad un apposito servizio nazionale. Al personale risultante in eccedenza, a seguito della distribuzione di cui al comma 1, lettera *a)*, della organizzazione dei nuovi uffici e del trasferimento alle regioni delle funzioni di cui all'articolo 1, si applica l'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di mobilità. I ruoli del personale delle Amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 4, sono ridotti in misura corrispondente alle unità occorrenti per il trasferimento delle funzioni ivi indicate al Ministero;

b) i comitati e gli organi consultivi esistenti presso il soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono riordinati o soppressi in funzione della organizzazione degli uffici del Ministero, di cui alla lettera *a)*. Il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste è soppresso. È istituito il Consiglio superiore delle risorse agroalimentari e forestali, composto dal Ministro, o da un suo delegato, che lo presiede, e da ventiquattro membri dei quali sei designati dal Ministro, sei dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, cinque dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative sul piano nazionale, tre dal Ministro dell'ambiente su proposta del Consiglio nazionale dell'ambiente, tre dalle associazioni nazionali di tutela e rappresentanza della cooperazione agroalimentare maggiormente rappresentative ed uno dalla Federazione italiana dell'industria alimentare - Federali-

mentare, prescelti fra esperti di alta qualificazione nelle materie di competenza del Ministero. Il Consiglio svolge compiti consultivi che vengono individuati e disciplinati con regolamento del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

c) al fine di orientare le strategie di intervento nel settore agroalimentare e forestale, gli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria di cui al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed alla legge 6 giugno 1973, n. 306, saranno riordinati in un unico ente per la ricerca agroalimentare e forestale;

d) sino alla emanazione delle relative leggi di riforma, gli altri enti vigilati dal soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui al regio decreto 10 maggio 1928, n. 1418, al decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1955, n. 1461, al regio decreto 24 maggio 1932, n. 624, al regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, convertito dalla legge 28 dicembre 1933, n. 1932, alla legge 18 ottobre 1961, n. 1048, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, e loro successive modifiche ed integrazioni, mantengono le loro attribuzioni;

e) al fine di garantire una maggiore finalizzazione dell'attività di ricerca allo sviluppo è istituita una Consulta nazionale per la ricerca agroalimentare di cui fanno parte il Ministro, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, rappresentanti delle regioni, delle organizzazioni sindacali e dei produttori.

3. I capitoli dello stato di previsione del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste relativi alle funzioni trasferite alle regioni ed alle province autonome, compresi quelli destinati ad essere ripartiti tra le medesime per le finalità

previste dalle leggi che li hanno istituiti, sono corrispondentemente ridotti o soppressi. Alla individuazione dei capitoli interessati provvede, con proprio decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro. Gli stanziamenti corrispondenti ai capitoli interessati di parte corrente confluiscono, come quota vincolata, nel fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'articolo 2 della legge 14 giugno 1990, n. 158. Gli oneri annuali di gestione e di funzionamento del Ministero si intendono ridotti in modo corrispondente e la misura dei relativi stanziamenti è quella che risulta disponibile alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente articolo.

4. In sede di programmazione il Comitato di cui all'articolo 2, comma 6:

a) qualifica gli obiettivi produttivi per comparto e parallelamente ripartisce le risorse finanziarie da destinare a tali obiettivi;

b) ripartisce tra le regioni e le province autonome i quantitativi produttivi per comparto e per prodotto e, con vincolo di destinazione, le relative risorse finanziarie.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 2, comma 6, presenta al Parlamento una relazione sulle esigenze di riforma:

a) del Corpo forestale dello Stato;

b) degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria di cui al comma 2, lettera *c)*;

c) dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);

d) dell'Ispettorato centrale repressione frodi;

e) degli altri enti vigilati di cui al comma 2, lettera *d)*, ivi compreso l'Istituto nazionale d'economia agraria (INEA).

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 5.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) riordinare o sopprimere gli enti dipendenti del Ministero prevedendo, d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 2, comma 6, per quelli le cui competenze siano a carattere regionale o interregionale, il trasferimento alle regioni interessate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'elenco degli enti di cui sopra è proposto dalle regioni con le procedure di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. 20.

Montecchi, Felissari, Tattarini, Oliverio, Visani, Staniscia, Abaterusso, Nardone.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: dipendenti con la seguente: vigilati.

5. 26.

La Commissione.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) i comitati e gli organi consultivi esistenti presso il soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono riordinati o soppressi in funzione della organizzazione del Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. 27.

La Commissione.

Al comma 2, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: cooperazione agroalimentare inserire le seguenti: e dalle associa-

zioni nazionali esportatori importatori ortofruttilicoli e agrumari.

5. 1.

Cancian, Iodice.

Al comma 2, lettera b), terzo periodo, sostituire le parole: ventiquattro membri con le seguenti: venticinque membri.

Conseguentemente, alla medesima lettera, stesso periodo, dopo le parole: industria alimentare - Federalimentare inserire le seguenti: ed uno dalla Confederazione generale italiana del commercio, del turismo e dei servizi-Confcommercio.

* 5. 2.

Marcucci.

Al comma 2, lettera b), terzo periodo, sostituire le parole: ventiquattro membri con le seguenti: venticinque membri.

Conseguentemente, alla medesima lettera, stesso periodo, dopo le parole: industria alimentare - Federalimentare inserire le seguenti: ed uno dalla Confederazione generale italiana del commercio, del turismo e dei servizi-Confcommercio.

* 5. 3.

Sapienza, Torchio.

Al comma 2, lettera b), terzo periodo, sostituire le parole: ventiquattro membri con le seguenti: venticinque membri.

Conseguentemente, alla medesima lettera, stesso periodo, dopo le parole: industria alimentare - Federalimentare inserire le seguenti: ed uno dalla Confederazione generale italiana del commercio, del turismo e dei servizi-Confcommercio.

* 5. 4.

Comino, Conca, Magistroni, Anghinoni.

Al comma 2, lettera b), terzo periodo, sostituire le parole: ventiquattro membri con le seguenti: venticinque membri.

Conseguentemente, alla medesima lettera, stesso periodo, dopo le parole: industria alimentare - Federalimentare inserire

le seguenti: ed uno dell'associazione di categoria della commercializzazione agroalimentare, con particolare riferimento alla esportazione ortofrutticola.

5. 25.

Wilmo Ferrari, Perani.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. 21.

Tattarini, Nardone, Montecchi, Felissari, Oliverio, Visani, Staniscia, Abaterusso.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: saranno fino alla fine della lettera con le seguenti: sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite al CNR con decreto interministeriale da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. 5.

Comino.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: per la ricerca agroalimentare e forestale con le seguenti: denominato Istituto per la ricerca scientifica, tecnologica ed economica nel settore agro-alimentare e forestale (IRSTEAF); a tal fine il Governo elabora un apposito progetto di legge di riforma entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'IRSTEAF è sottoposto alla vigilanza congiunta del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. L'IRSTEAF è organizzato secondo criteri di economicità e funzionalità, con gli accorpamenti che si rendano necessari per evitare sovrapposizioni di competenze scientifiche ed amministrative e con una adeguata distribuzione territoriale delle strutture di ricerca che eviti

frammentazioni strutturali e assicuri una più stretta rispondenza alle specifiche esigenze e realtà regionali.

5. 6.

Comino.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo la partecipazione delle regioni e delle province autonome agli organi di amministrazione secondo modalità determinate dal Ministro d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 2, comma 6.

5. 22.

Nardone, Tattarini, Montecchi, Felissari, Oliverio, Visani, Staniscia, Abaterusso.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

5. 28.

La Commissione.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: sino all'emanazione delle relative leggi di riforma con le seguenti: entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: mantengono le loro attribuzioni con le seguenti: sono soppressi.

5. 17.

Pratesi.

Al comma 2, lettera d), sopprimere la parola: altri.

5. 7.

Comino.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: di cui al regio decreto 10 maggio 1928, n. 1418, al decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1955, n. 1461.

5. 8.

Comino.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

5. 9.

Goracci, Barzanti.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: di concerto con il Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. 31.

La Commissione.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 11, i Ministeri interessati continuano a gestire gli stanziamenti iscritti nei capitoli dei rispettivi bilanci, riguardanti le funzioni di cui all'articolo 2, comma 4.

5. 32.

La Commissione.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Il Ministro dell'ambiente può stipulare convenzioni con le regioni per l'utilizzazione, da parte del Ministero d'intesa con le regioni, dei Corpi forestali regionali per attività attinenti alla difesa dell'ambiente di sua competenza. Il Corpo forestale dello Stato è soppresso. Il personale, le strutture ed i mezzi sono trasferiti alle regioni. Le regioni provvedono ad istituire un proprio Corpo forestale regionale al quale è assegnato il personale trasferito, con ruolo speciale, con i compiti e le funzioni già di competenza del Corpo forestale dello Stato, ivi compreso quanto previsto dall'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Restano ferme le vigenti competenze dello Stato in ordine all'organizzazione e alla gestione, d'intesa con le regioni, del servizio aereo di spegnimento degli incendi e dell'impiego del Corpo dei vigili del fuoco. Tutti i beni gestiti dall'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali sono trasferiti alle regioni.

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere la lettera a).

5. 10.

Caveri.

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

4-bis Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, nonché degli altri enti ed istituti di ricerca e sperimentazione sottoposti alla vigilanza delle Amministrazioni centrali dello Stato, operanti nelle materie di cui all'articolo 2, comma 6, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) che sia osservata la competenza delle regioni nel settore della ricerca, sperimentazione e divulgazione;

b) che il loro coordinamento sia ricondotto ad un unico organismo, alla cui gestione partecipino pienamente le regioni, in relazione agli interessi di ciascuna;

c) che si operi una loro qualificazione e riduzione di numero secondo logiche di concertazione e di aggregazione, in base a criteri di economicità e di funzionalità, evitando duplicazioni e sovrapposizioni, e garantendo una razionale distribuzione sul territorio nazionale in rapporto alla localizzazione principale delle diverse produzioni agricole ed alle esigenze delle regioni.

4-ter. I decreti legislativi di cui al comma 4-bis sono emanati previo parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il Governo procede comunque all'emanazione dei decreti legislativi qualora i predetti pareri non siano espressi entro trenta giorni dalla richiesta.

4-quater. Le funzioni già attribuite al soppresso Ministero dell'agricoltura e

delle foreste in ordine agli istituti di ricerca e sperimentazione agraria sono esercitate dal Dipartimento per il coordinamento delle politiche agro-alimentari fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere la lettera b).

5. 11.

Caveri.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Con uno o più regolamenti, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a sopprimere o riordinare gli organi consultivi del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonché a sopprimere l'attuale Consiglio superiore dell'agricoltura sostituendolo con un altro organismo di consulenza tecnica generale di elevata qualificazione tecnica, i cui componenti siano nominati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. 12.

Caveri.

Sopprimere il comma 5.

5. 13.

Anghinoni, Magistroni, Conca, Comino.

Al comma 5, all'alinea, sostituire le parole: una relazione sulle esigenze di riforma con le seguenti: una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni pre-

viste dalla stessa e disegni di legge di riforma ispirati ai principi di cui all'articolo 1.

5. 23.

Felissari, Nardone, Tattarini, Montecchi, Oliverio, Visani, Staniscia, Abaterusso.

Al comma 5, all'alinea, sostituire le parole: una relazione sulle esigenze con le seguenti: un disegno di legge.

5. 14.

Goracci, Barzanti.

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

5. 18.

Pratesi.

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

5. 29.

La Commissione.

Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e degli altri enti vigilati.

5. 15.

Comino.

Al comma 5, sopprimere la lettera e).

5. 30.

La Commissione.

Al comma 5, lettera e), sopprimere le parole: ivi compreso l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA).

5. 16.

Comino.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

6. Le leggi e i provvedimenti di riforma e regionalizzazione di cui al comma 5 sono emanati entro il 31 dicembre 1994.

Conseguentemente, all'articolo 9:

al comma 1, sostituire le parole: all'emanazione di apposite leggi di riforma con le seguenti: alla data di cui all'articolo 5, comma 6;

al comma 3, premettere le parole: Fino alla data di cui all'articolo 5, comma 6.

5. 24.

Vigneri, Alfonsina Rinaldi, Felissari, Nardone, Tattarini, Montecchi, Oliverio, Visani, Staniscia, Abaterusso.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

1. Il Corpo forestale dello Stato è trasferito al Ministero dell'ambiente. Sono del pari trasferite al Ministero dell'ambiente le riserve naturali attualmente in gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali.

5. 01.

Pratesi.

ARTICOLO 6 DEL PROGETTO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIO-
NE IDENTICO A QUELLO APPRO-
VATO DAL SENATO

ART. 6.

1. È istituito, presso il Ministero, un elenco di esperti in materia di politica agricola e forestale nazionale, comunitaria e internazionale, in cui possono essere iscritti dal Ministro dipendenti del Ministero e di altre pubbliche amministrazioni nonché estranei alla pubblica amministrazione forniti di comprovata esperienza in materia; da tale elenco sono scelti gli esperti da proporre al Ministero degli affari esteri per la destinazione in servizio presso le rappresentanze diplomatiche all'estero, con la qualifica di ad-

detto agricolo, ai sensi e nei limiti del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Si osservano i commi primo, secondo, quarto e quinto dell'articolo 110 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, in quanto applicabili.

2. Presso la rappresentanza permanente presso le Comunità europee è istituito, con le procedure di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, un ulteriore posto di organico, nel ruolo degli esperti di cui all'articolo 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, cui è assegnato, in posizione di fuori ruolo, un funzionario della carriera direttiva appartenente ai ruoli di una regione o provincia autonoma, designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1.

Caveri.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: forniti di comprovata esperienza in materia.

6. 2.

Goracci, Barzanti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Presso la rappresentanza permanente presso la Comunità europea sono istituiti con le procedure di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, tre ulteriori posti di organico nel ruolo degli esperti di cui all'articolo 168 del citato decreto, cui sono assegnati, in posizione di fuori ruolo, tre dirigenti appartenenti ai ruoli di regioni o province autonome designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

6. 3.

Tattarini, Felissari, Nardone, Montecchi, Oliverio, Visani, Staniscia, Abaterusso.

ARTICOLO 7 DEL PROGETTO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIO-
NE IDENTICO A QUELLO APPRO-
VATO DAL SENATO

ART. 7.

1. Ferme restando le funzioni di polizia del Corpo forestale dello Stato connesse alle materie di competenza del Ministero, il Ministro si avvale anche di un reparto operativo dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alle dipendenze funzionali del Ministero e che persegue i seguenti fini:

a) svolgere controlli straordinari nel settore dei reati in danno della Comunità economica europea, commessi da parte di soggetti che percepiscano contributi comunitari indebitamente;

b) concorrere all'attività di controllo per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore agroalimentare, d'intesa con l'Ispettorato centrale repressione frodi;

c) concorrere all'esecuzione di controlli, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, sugli aiuti alimentari ai Paesi in via di sviluppo.

IDENTICI EMENDAMENTI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 7 DEL PROGETTO DI
LEGGE

ART. 7.

Sopprimerlo.

* 7. 1.

Caveri.

Sopprimerlo.

* 7. 2.

Goracci, Barzanti.

ARTICOLO 8 DEL PROGETTO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO
DAL SENATO

ART. 8.

1. Sino alla emanazione di apposita legge di riforma per l'attuazione dei compiti previsti dai regolamenti comunitari relativi all'organizzazione comune del mercato agricolo, in conformità agli indirizzi ed agli obiettivi stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), l'AIMA, nel rispetto dei criteri derivanti dalla normativa comunitaria, svolge i compiti ad essa attribuiti dalla legge 14 agosto 1982, n. 610, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento a:

a) accertamenti istruttori, verifiche e certificazioni relativi alle attività di competenza, fatti salvi gli accertamenti mediante sopralluogo territoriale di competenza delle regioni e delle province autonome ed i controlli demandati dai regola-

menti comunitari ad agenzie specializzate;

b) esecuzione delle forniture di prodotti agroalimentari ai Paesi in via di sviluppo e assimilati, nonché alle popolazioni indigenti e in stato di emergenza alimentare sia nazionali che extracomunitarie.

2. Al fine di garantire, anche nei confronti degli organi di controllo comunitari, la regolare tenuta della contabilità, il bilancio dell'AIMA è sottoposto a certificazione ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

3. Presso il Ministero opera un servizio ispettivo, nell'ambito del personale esistente, con lo scopo di verificare la legittimità e la regolarità degli interventi di mercato e della erogazione delle provvidenze e compensazioni finanziarie a qualsiasi titolo disposte dall'AIMA, anche avvalendosi del reparto operativo dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 7, per l'effettuazione di accessi ed ispezioni presso le imprese.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 1.

Goracci, Barzanti.

Sostituirlo con il seguente:

1. Sono costituite a livello macroregionale con apposita legge di riforma ed in sostituzione dell'AIMA, tre Agenzie agricole, cui fanno riferimento le regioni settentrionali, centrali e meridionali, che svolgono, in ambiti omogenei, le funzioni già attribuite all'AIMA, con particolare riferimento a:

a) accertamenti istruttori, verifiche e certificazioni relativi alle attività di competenza, fatti salvi gli accertamenti mediante sopralluogo territoriale di competenza delle regioni e delle province autonome ed i controlli demandati dai regolamenti comunitari ad agenzie specializzate;

b) esecuzione delle forniture di prodotti agro-alimentari ai Paesi in via di sviluppo e assimilati, nonché alle popolazioni indigenti e in stato di emergenza alimentare sia nazionali che extracomunitarie.

2. Al fine di garantire la trasparenza delle gestioni, anche nei confronti degli organi di controllo comunitari, i bilanci delle agenzie macroregionali di cui al comma 1 sono sottoposti a certificazione ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

3. Presso le regioni di competenza opera un servizio ispettivo, che si avvale del personale esistente, con lo scopo di verificare la legittimità e le regolarità degli interventi di mercato e della erogazione

delle provvidenze e compensazioni finanziarie a qualsiasi titolo disposte dalle Agenzie macroregionali, anche avvalendosi dei reparti operativi del Corpo forestale dello Stato, per l'effettuazione di accessi ed ispezioni presso le imprese.

8. 2.

Conca, Anghinoni, Magistroni, Leoni Orsenigo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

1. L'Azienda statale per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è posta in liquidazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le eventuali passività risultanti alla fine della procedura di liquidazione di cui al comma 1 sono poste a carico del bilancio dello Stato mentre le eventuali attività sono conferite, in esenzione d'imposta, all'Agenzia nazionale di cui al comma 5.

3. La procedura di liquidazione dell'AIMA deve essere chiusa entro 24 mesi, non prorogabili, dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1.

4. Tutti gli interventi di gestione di contributi e di integrazione di reddito previsti da norme comunitarie e nazionali sono trasferiti alla competenza delle regioni.

5. È istituita la Agenzia nazionale per gli interventi di mercato (ANIM) sotto la vigilanza del Dipartimento. La relativa struttura è definita con regolamento da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

6. L'Agenzia coordina ed attua gli interventi di politica agraria in conformità ai mandati che le vengono conferiti e può assumere funzioni di società fiduciaria per interventi comunitari o nazionali.

7. L'Agenzia, nello svolgimento dei suoi compiti, si avvale delle strutture amministrative regionali.

8. Tutti i costi delle operazioni di intervento sono compresi nel costo di gestione delle operazioni stesse.

9. L'Agenzia gestisce:

a) gli aiuti alimentari comunitari;

b) gli aiuti alimentari nazionali;

c) gli aiuti alimentari speciali eventualmente disposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito del programma di cooperazione allo sviluppo oppure di aiuti a Paesi colpiti da catastrofi naturali.

8. 3.

Conca, Comino, Magistrone, Anghinoni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e la sua sostituzione con un organismo tecnico, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) che si provveda al trasferimento alle regioni delle funzioni attualmente esercitate dall'AIMA concernenti gli incentivi alle aziende, premi, indennità e interventi similari, nonché i relativi controlli e certificazioni;

b) che negli organi di amministrazione del nuovo organismo sia prevista una prevalente presenza regionale;

c) che siano attribuite al nuovo organismo competenze in ordine a: interventi di mercato per conto della Comunità europea; esecuzione di forniture di prodotti agro-alimentari ai Paesi in via di sviluppo e assimilati nonché alle popolazioni indigenti ed in stato di emergenza alimentare; controlli e verifiche sull'utilizzo dei contributi comunitari.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato previo parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il Governo procede comunque alla emanazione del decreto legislativo qualora i predetti pareri non siano espressi entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Le funzioni già attribuite al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ordine all'AIMA sono esercitate dal Dipartimento per il coordinamento delle politiche agro-alimentari fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. 4.

Caveri.

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: del mercato agricolo inserire le seguenti: e comunque non oltre il 31 dicembre 1994.

8. 5.

Goracci, Barzanti.

ARTICOLO 9 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 9.

1. Sino all'emanazione di apposite leggi di riforma continuano ad applicarsi le norme in vigore concernenti il Corpo forestale dello Stato e l'Ispettorato centrale repressioni frodi.

2. Con legge dello Stato sono definiti i principi fondamentali cui devono conformarsi le legislazioni regionali nel settore degli usi civici, dei demani comunali e delle terre collettive, tenendo anche conto della loro destinazione ambientale.

3. Restano fermi i compiti e le attribuzioni dell'Ispettorato centrale repressione frodi di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.

4. Sono fatte salve le norme di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, alla legge 5 febbraio 1992, n. 169, alla legge 7 febbraio 1992, n. 140, relativamente alle disposizioni concernenti la realizzazione di opere irrigue di rilevanza nazionale, ed alla legge 16 marzo 1988, n. 88, al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ed alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e loro successive integrazioni e modificazioni, in quanto compatibili con la presente legge, nonché quelle sulla valorizzazione delle produzioni agricole, sui marchi e sulle denominazioni tipiche di origine dei prodotti agricoli, sulle norme di qualità,

sulla produzione agricola con metodo biologico, nonché tutte le altre norme non incompatibili con la presente legge.

5. Restano ferme in via transitoria la normativa vigente e le relative competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di contributi ed agevolazioni comunque denominati, a favore delle imprese che operano nei settori di cui all'articolo 2.

6. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 5, comma 1, il personale comunque assegnato alle direzioni generali ed agli uffici del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste nonché quello comunque assegnato alla Direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgente le funzioni di cui all'articolo 2, continua ad esercitare le funzioni attribuite alla predetta data, conservando il trattamento economico inerente alla qualifica.

7. Il personale del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste che, alla data del 30 giugno 1993, presta servizio, in posizione di comando, presso altre Amministrazioni, può richiedere di essere inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione ove presta servizio, con il consenso di quest'ultima, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 199 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro e, rispettivamente, con il Ministro della marina mercantile ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 3 feb-

braio 1993, n. 29, è determinato il contingente di personale trasferito dai rispettivi Ministeri per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 4, nonché il corrispondente contingente di personale già appartenente al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste da porsi in mobilità.

9. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Mi-

nistro per gli affari regionali, emanati ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, è determinato il contingente di personale da trasferire alle regioni, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 1.

Goracci, Barzanti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

1. Il dipartimento per il coordinamento delle politiche agroalimentari e forestali stipula con il Ministero dell'ambiente e le regioni apposite convenzioni per la utilizzazione del Corpo forestale dello Stato a fini di tutela ambientale.

9. 2.

Goracci, Barzanti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

1. Tutti gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato sono trasferiti al Ministero dell'ambiente con il compito di vigilanza e di controllo del territorio in stretto coordinamento con le regioni e gli enti locali.

9. 3.

Goracci, Barzanti.

Sopprimere il comma 1.

9. 4.

Caveri.

Al comma 1, sopprimere le parole: il Corpo Forestale dello Stato.

9. 7.

Pratesi.

Sopprimere il comma 2.

9. 5.

Caveri.

Al comma 2, sostituire le parole da: Con legge dello Stato *fino a:* conformarsi *con le seguenti:* Nell'ambito del comitato di cui all'articolo 2, comma 6, sono definiti i principi fondamentali cui deve ispirarsi la normativa statale e le.

9. 9.

Tattarini, Felissari, Montecchi, Oliverio, Visani, Staniscia, Abaterusso, Nardone.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

9. 6.

Caveri.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Il Ministero ed il Ministero dell'ambiente possono stipulare appositi accordi per la utilizzazione funzionale del Corpo forestale dello Stato da parte del Ministero dell'ambiente.

2-ter. Il Ministro adotta il disciplinare per le eventuali convenzioni con le singole regioni per la utilizzazione funzionale in sede regionale del Corpo forestale dello Stato.

9. 12.

La Commissione.

Sopprimere il comma 3.

9. 13.

La Commissione.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale organo si articola in uffici aventi delimitazione territoriale regionale.

9. 8.

Ferrauto.

Sopprimere il comma 4.

9. 10.

Nardone, Tattarini, Felissari,
Montecchi, Oliverio, Visani,
Staniscia, Abaterusso.

Al comma 5, sostituire le parole: in via transitoria con le seguenti: per i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. 11.

Tattarini, Felissari, Montecchi,
Oliverio, Visani, Staniscia,
Abaterusso, Nardone.

Al comma 7, sostituire le parole: alla data del 30 giugno 1993 con le seguenti: alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. 14.

La Commissione.

Al comma 8, sostituire le parole: trasferito dai rispettivi Ministeri con le seguenti: assegnato ai rispettivi Ministeri da trasferire.

9. 15.

La Commissione.

ARTICOLO 10 DEL PROGETTO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISS-
SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-
VATO DAL SENATO

ART. 10.

1. Sono trasferiti alle regioni i beni mobili ed immobili necessari per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale ai sensi della presente legge.

2. Alla individuazione dei beni di cui al comma 1 provvede, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione paritetica tra Stato e regioni nominata con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

3. Il trasferimento dei beni di cui al comma 1 è esente da oneri fiscali.

4. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo provvede a emanare le relative norme di attuazione.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 10 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART 10.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Le partecipazioni azionarie nelle società di forestazione controllate dalla FINAM SpA in liquidazione, ente di promozione di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono trasferite al Ministero del tesoro, al quale è assegnato lo stanziamento di lire 29.300 milioni già impegnato a favore della FINAM SpA con deliberazione del Comitato di gestione della Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno del 28 luglio 1992.

10. 1.

Torchio.

ARTICOLO 11 DEL PROGETTO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-
VATO DAL SENATO

ART. 11.

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 11 DEL PROGETTO DI
LEGGE

ART. 11.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 agosto 1993, n. 272, e 2 ottobre 1993, n. 393.

11. 01.

La Commissione.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11. 02.

La Commissione.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che:

con l'articolo 8 della legge n. 41 del 1982 è stato istituito l'ICRAP (Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima);

con la legge n. 220 del 1992, articolo 4, lo stesso istituto è stato elevato a ruolo di istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), con competenze specifiche nei settori della pesca, dell'acquacoltura e dell'ambiente marino;

atteso che con la stessa legge n. 220 del 1992, all'articolo 6, si stabilisce che: « l'unità di crisi, presieduta dal Direttore generale dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare del Ministero della marina mercantile si avvale dell'ICRAM, che a tal fine coordina le attività di istituti ed enti di ricerca nazionali, nonché di istituti a carattere scientifico ed universitario specializzati nelle scienze del mare »;

tenuto presente che con il disegno di legge in esame, relativo alla riforma del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e alla sua sostituzione con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, all'articolo 2, comma 4, si prevede il trasferimento al nuovo Ministero delle seguenti funzioni:

a) in materia di pesca marittima, di competenza del Ministero della marina mercantile, relative all'attività di programmazione della politica alimentare del settore o di provvedimenti strettamente connessi alla produzione ittica alimentare di competenza della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;

b) in materia di acquacoltura;

ricordato che, a norma dell'articolo 8 della legge n. 41 del 1982, istitutiva dell'ICRAP, e successive modificazioni, e in particolare la legge n. 220 del 1992, articolo 4, l'ICRAM è attualmente sottoposto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile;

evidenziato che l'ICRAM, in quanto istituto per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, oltre alle dirette competenze esercitate nel settore della pesca marittima e dell'acquacoltura, collabora attivamente sia nelle materie relative alla difesa del mare che presso il Ministero dell'ambiente;

atteso che la stessa Corte dei conti, anche nella recente relazione relativa al controllo esercitato sulla gestione finanziaria dell'ICRAM per gli esercizi 1990-1991 ha riconosciuto la validità dell'azione meritoria svolta dall'ICRAM sul piano tecnico-scientifico a favore dei settori della pesca, dell'acquacoltura e dell'ambiente marino italiano, sottolineando « il ruolo di peculiare rilievo che la legge, nell'interesse dell'economia nazionale, gli ha affidato nel settore della ricerca »;

invita il Governo,

nel quadro della prevista ristrutturazione dei Ministeri dei trasporti e della marina mercantile, ed al fine di non ridurre il ruolo dell'ICRAM al solo settore ittico alimentare e di consentirgli di raggiungere con pienezza tutti gli scopi istituzionali, ad inserire l'ICRAM tra gli enti e strutture operative e di ricerca del Ministero dell'ambiente, anche in funzione della soppressione dei compiti delle unità sanitarie locali in materia ambientale o in alternativa incardinarlo nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nel quadro della prevista riorganizzazione della ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riferimento a quella marina.

9/2967/1.

Delfino, Francesco Ferrari,
Berni, Grippo, Zambon.

La Camera

impegna il Governo a:

mantenere l'unitarietà del reclutamento, addestramento, inquadramento e di impiego operativo del Corpo forestale dello Stato in tutte le sue componenti;

garantire l'appartenenza del Corpo alle Forze di polizia secondo quanto previsto dall'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

garantire l'autonomia di funzionamento delle strutture periferiche e dei mezzi operativi del Corpo forestale dello Stato;

garantire la continuità di impiego del Corpo nell'ambito della Protezione civile e nel pubblico soccorso secondo le previsioni delle leggi n. 47 del 1975, n. 121 del 1981, n. 547 del 1982 e n. 938 del 1982;

conservare i compiti assegnati al Corpo dalla legge n. 349 del 1986 in materia di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno all'ambiente, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale;

regolamentare l'inserimento del Corpo forestale dello Stato nell'ambito dei Servizi tecnici nazionali previsti dalla legge n. 183 del 1989 con funzioni di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni in materia;

regolamentare l'impiego del Corpo forestale dello Stato da parte delle regioni per l'assolvimento dei compiti attribuiti ad esse, ivi compresi quelli previsti dal decreto-legge istitutivo del Ministero delle risorse Agro-alimentari e forestali;

garantire la continuità di impiego del Corpo forestale dello Stato nell'ambito degli organismi internazionali;

assumere le opportune iniziative al fine di omogeneizzare la posizione giuridica di tutti gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato nell'ambito del Comparto delle Forze di polizia.

9/2967/2.

Rositani, Agostinacchio, Patarino.

La Camera,

premessi che:

1) l'attività di ricerca e sperimentazione in campo agroalimentare e forestale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali è polverizzata in una serie di strutture centrali e periferiche caratterizzate da un eccesso di pesantezza burocratica;

2) tale situazione di rigidità e frammentazione strutturale ha prodotto danni alla ricerca sempre più gravi nel corso del tempo, non permettendo un'operatività snella, efficiente ed efficace in grado di dare risposte articolate e coerenti;

3) è necessario cooperare con organizzazioni internazionali nel settore specifico della ricerca applicata all'agricoltura e con enti nazionali presenti all'estero aventi fini analoghi;

4) è auspicabile la costituzione di un unico ente sull'esempio delle positive esperienze legate all'attività dell'*Agricultural & Food Research Council* (AFRC), in Gran Bretagna, e dell'INRA francese, da sempre all'avanguardia nel mondo nel campo dell'innovazione scientifica;

5) ai fini del perseguimento della competitività internazionale sul piano scientifico, è necessario un ente con una struttura gestionale e di ricerca moderna e agile che permetta un elevato livello di integrazione culturale con l'università e gli altri enti di ricerca agraria, una migliore collaborazione tra gli istituti che lavorano su un determinato territorio, un coordinamento nazionale per grandi settori di produzione e un collegamento efficace tra i centri di ricerca e le regioni;

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative al fine di istituire un ente per la ricerca scientifica, tecnologica ed economica nel settore agroalimentare e forestale (ERSTE-AF), sottoposto alla vigilanza congiunta del Ministero delle risorse agricole, alimentari

e forestali e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

a prevedere:

un'organizzazione dell'ERSTEAF basata su criteri di economicità e funzionalità con gli accorpamenti che si rendano necessari per evitare sovrapposizioni di competenze scientifiche e amministrative e con un'adeguata distribuzione territoriale delle strutture di ricerca che eviti frammentazioni strutturali e assicuri una più stretta rispondenza alle specifiche esigenze e realtà regionali;

un'articolazione dell'ERSTEAF in sei Dipartimenti come di seguito denominati:

- 1) Dipartimento produzioni vegetali;
- 2) Dipartimento produzioni animali;
- 3) Dipartimento trasformazioni industriali e alimentazione;
- 4) Dipartimento scienza del suolo e tecnica della meccanizzazione;
- 5) Dipartimento difesa fitosanitaria, ambiente e foreste;

6) Dipartimento economia e politica agraria.

Il conferimento a ciascun Dipartimento dei compiti relativi a:

a) favorire lo scambio di conoscenze tra ricercatori che operano nella medesima disciplina e lo svolgimento di progetti comuni a più istituti di ricerca;

b) assicurare l'aggiornamento dei ricercatori mediante corsi, seminari e tesi sperimentali;

c) promuovere il lancio di nuovi settori di ricerca e la costituzione di nuovi istituti e laboratori;

d) esercitare la critica dei risultati e delle relative pubblicazioni in relazione alla materia di competenza;

ad assumere le opportune iniziative al fine di garantire la delegificazione dei meccanismi e dei provvedimenti di ristrutturazione, attribuendo all'ERSTEAF il potere di autoriformarsi nelle strutture e nelle funzioni mediante decretazione del suo presidente secondo le esigenze che emergono nel corso del tempo.

9/2967/3.

Comino.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 24 novembre 1993.**

Artioli, Giorgio Carta, Raffaele Costa, Silvia Costa, d'Aquino, De Carolis, de Luca, De Paoli, Ferrarini, Foschi, Imposimato, Malvestio, Matulli, Pisicchio, Savino, Spini, Thaler Ausserhofer, Tassi, Widmann.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 23 novembre 1993 è stata presentata alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

PASSIGLI: « Norme per la tutela della "città d'arte" » (3364);

BOTTINI: « Norme sulla sicurezza delle siringhe per iniezioni » (3368);

BOTTINI: « Norme per il controllo del tasso alcolico dei frequentatori di sale da ballo e locali notturni » (3369);

BOTTINI: « Norme per il contenimento dei gas di scarico degli autocarri » (3370);

BOTTINI: « Norme per il trasporto aereo gratuito in favore degli atleti sordomuti aderenti alla Federazione sport silenziosi d'Italia (FSSI) » (3371);

TASSI: « Modifica all'articolo 622 del codice penale, in materia di violazione del segreto professionale » (3372);

TASSI: « Norme per il controllo delle associazioni private riconosciute e non riconosciute » (3373);

TASSI: « Norme per la regolamentazione dei sondaggi elettorali » (3374);

POLI BORTONE ed altri: « Norme concernenti il personale sanitario » (3375);

VINCENZO MANCINI ed altri: « Nuovi criteri interpretativi per la valutazione del danno anatomo-funzionale ai fini dell'attribuzione della pensione di guerra di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 » (3376);

PISCITELLO: « Divieto per l'Amministrazione della difesa e per le Forze armate di partecipare a qualsiasi forma di sponsorizzazione commerciale » (3377);

LETTIERI ed altri: « Norme volte a razionalizzare i criteri di imposizione dei redditi da capitale e delle plusvalenze azionarie e a ridurre l'aliquota sugli interessi dei depositi bancari. Modifiche al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 » (3378).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di proposte
di legge costituzionale.**

In data 23 novembre 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge costituzionale dai deputati:

CAVERI: « Disposizioni per la revisione della seconda parte della Costituzione » (3366);

GIUNTELLA ed altri: « Modifica dell'articolo 48 della Costituzione, concernente il diritto di voto dei cittadini stranieri nelle elezioni amministrative » (3367).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati ad una proposta di legge.

La proposta di legge SCALIA ed altri: « Nuove norme in materia di elettrodomestici a tutela dell'igiene e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro » (3166) (*Annunziata nella seduta del 29 settembre 1993*) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Bertezolo e Ramon Mantovani.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Passigli ha chiesto di ritirare la seguente proposta di legge:

PASSIGLI: « Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati » (2738).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 23 novembre 1993 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Modifica del comma 1, lettera a), dell'articolo 2 della legge 26 febbraio 1992, n. 212 » (3365).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di

legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla VIII Commissione (Ambiente):

GALLI ed altri: « Norme per la semplificazione della legislazione sulla gestione dei rifiuti derivanti dall'uso di beni e di imballaggi » (3267) (*Parere della I, della II, della V, della VI, della X, della XI, della XIII Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*);

alla XII Commissione (Affari sociali):

SCALIA ed altri: « Nuove norme in materia di elettrodomestici a tutela dell'igiene e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro » (3166) (*Parere della I, della V, della VII, della VIII e della XI Commissione, nonché della X Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*).

Trasmissione dal ministro dell'ambiente.

Il ministro dell'ambiente, con la delega per i problemi delle aree urbane, con lettera in data 19 novembre 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, la prima relazione sullo stato di attuazione del programma degli interventi per Roma capitale, esaminata dal Consiglio dei ministri il 19 novembre 1993 (doc. CXXVI, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 settembre 1993.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Richiesta ministeriale di parere
parlamentare.**

Il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento per l'attuazione della direttiva CEE 90/486 che modifica la direttiva 84/529 relativo agli ascensori elettrici.

Tale documento è deferito, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 e del comma 3, lettera *b*), dell'articolo 126 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive) e alla Commissione speciale per le politiche comunitarie, che dovranno esprimere il proprio parere entro il 2 gennaio 1994.

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina del professor Mario GUIDOTTI a componente del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « La Triennale di Milano ».

Tale comunicazione è deferita alla VII Commissione permanente (Cultura).

**Annunzio di una mozione,
di interpellanze e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza una mozione, interpellanze ed interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA11-278
Lire 1500